

Roma, 30 ottobre 2020

Circ. 91/2020

Oggetto: Decreto Legge 137/2020 (cd. Decreto Ristori) – nota illustrativa.

Cari colleghi,

in data 29 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 137/2020 (cd. decreto ristori), in attesa che l'Inps ci dia ulteriori chiarimenti, in calce vi invio una breve nota riepilogativa dei provvedimenti di carattere previdenziali, utili al nostro lavoro, in esso contenuti.

Ringrazio il collega Corrado Fusai per la collaborazione ed il consueto confronto.

Naturalmente torneremo sugli argomenti qualora vi fossero novità, modifiche o integrazioni in sede di conversione.

Saluti

Responsabile
Settore Tecnico Normativo
(Romolo Esposito)

#andràtuttobene

DECRETO-LEGGE N. 137 DEL 28 ottobre 2020

Entrata in vigore: 29 ottobre 2020

ART. 14 (NUOVE MISURE IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA)

Vengono previste due nuove quote di Rem, a valere per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il Beneficio è indirizzato a due specifiche categorie così individuate:

- 1) nuclei familiari già beneficiari della quota di Rem introdotta con il decreto-legge 104/2020 (Decreto Agosto), in questo caso **non sarà necessario** inviare nuova domanda perché verranno erogate d'ufficio;
- 2) nuclei familiari che non hanno beneficiato della quota di Rem prevista dal decreto-legge 104/2020 (cd. decreto Agosto), e che sono in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; quindi, il reddito familiare percepito nel mese di settembre non deve essere superiore a quanto indicato nella seguente tabella, tenendo conto dell'importo base di 400 €:

Composizione nucleo	Scala di equivalenza	Reddito familiare/Importo REM *
Un adulto	1	400 euro
Due adulti	1,4	560 euro
Due adulti e un minorenni	1,6	640 euro
Due adulti e due minorenni	1,8	720 euro
Tre adulti e due minorenni	2**	800 euro
Tre adulti e due minorenni se uno dei componenti è disabile grave	2,1	840 euro
* Il limite di reddito familiare corrisponde all'importo della quota di REM erogabile		
** Il Coefficiente 2 della scala di equivalenza è quello massimo ai fini del REM, aumentabile di 0,1 solo in presenza di uno o più componenti del nucleo disabili gravi		

- b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del decreto-legge in argomento (si tratta delle nuove indennità introdotte a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo);
- c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Si tratta di tutti i requisiti per accedere al REM già previsti dai decreti precedenti:
 - residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
 - un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE;
 - un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
 - durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora;
 - il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità (bonus) previste dal decreto-legge Cura Italia e dal Decreto Rilancio;
 - il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi indicati nella tabella precedente; c) essere percettori di reddito di cittadinanza.

Solo per questa seconda fattispecie, per ottenere il beneficio, è **necessario** presentare domanda entro il 30 novembre 2020 con le specifiche che comunicherà l'Inps.

Il riconoscimento delle ulteriori quote del Rem è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020. Inps monitora e qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

ART. 15 (NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO [E ANCHE ALTRI LAVORATORI])

Anche in questo caso vengono distinte due categorie di possibili beneficiari:

- 1)** soggetti che hanno già percepito l'indennità "onnicomprensiva" di 1.000 euro prevista dall'art. 9 del decreto-legge di Agosto;
- 2)** i seguenti soggetti, in possesso dei previsti requisiti, che non hanno beneficiato dell'indennità di 1.000 euro prevista dall'art. 9 del decreto-legge 104/2020 (cd. decreto Agosto):
 - a)** Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, che nel medesimo periodo hanno svolto almeno 30 giornate di lavoro, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 29 ottobre 2020;
 - b)** Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, alle stesse identiche condizioni dei lavoratori della lettera a);
 - c)** I seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:
 - lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 gg nel medesimo periodo;
 - lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 gg nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
 - lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali contratti risultano iscritti alla GS Inps alla data del 17 marzo 2020 con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020;
 - incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle

medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla GS Inps, alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti i soggetti sopra indicati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione:

- d)** Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 gg;
 - titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 gg;
 - assenza di titolarità, alla data del 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
- e)** Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 nel medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
- f)** Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con le nuove mensilità di Rem.

I beneficiari indicati al n.1 non devono fare nulla perché l'indennità verrà erogata d'ufficio.

Invece i beneficiari indicati al n.2 per ottenere l'indennità devono presentare domanda all'Inps entro il prossimo 30 novembre secondo specifiche che l'Inps renderà note.

Il riconoscimento delle indennità è effettuato nel limite di spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2020. Inps monitora e qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

ART. 15, COMMA 9 (ENTRO IL 13 NOVEMBRE LE DOMANDE PER I BONUS PREVISTI DAL DECRETO LEGGE 104/2020 (CD. DECRETO AGOSTO))

Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in trattazione (29 ottobre 2020) si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

ART. 17 (DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI)

La norma introduce una indennità di 800 euro per il mese di novembre in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori:

- di altro reddito da lavoro;
- del reddito di cittadinanza;
- del reddito di emergenza;
- delle varie forma di cassa integrazione, anche in deroga, previste dal decreto Cura Italia, dal Decreto Rilancio, dal Decreto di Agosto e dal presente Decreto-legge Ristori;
- delle varie indennità (bonus) previste dai medesimi decreti sopra indicati.

Le domande devono essere presentate a "Sport e Salute s.p.a.", corredate da autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle altre prestazioni sopra indicate, entro il 30 novembre 2020.

ATTENZIONE: detti lavoratori qualora abbiano già percepito le indennità per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio/Giugno non devono presentare domanda in quanto "Sport e Salute S.p.a." provvederà all'erogazione diretta della nuova indennità.